



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 15/09/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2004, n. 1348

Bitetto (Ba) - Variante al P.R.G. per l'art. 2.20 delle N.T.E. (zona B1). Approvazione.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Bitetto, munito di vigente P.R.G. adeguato alla L.r. n. 56/1980 (approvato definitivamente con delibera di G.R. n. 6058 del 25/09/92), con delibera di C.C. n. 24 del 22/06/2000 ha adottato, sulla scorta della relazione U.T.C. del 16/06/2000, la variante al predetto P.R.G. per la sostituzione del primo comma dell'art. 2.20 delle Norme Tecniche di Esecuzione, afferente alla disciplina degli interventi nella zona di completamento "B 1" di interesse ambientale.

A seguito della pubblicazione degli atti, risulta presentata un'unica osservazione a firma dell'Arch. G. Rutigliano, respinta con delibera di C.C. n. 4 del 29/01/2001, previa relazione U.T.C. del 23/11/2000; peraltro, con lo stesso atto si è ritenuto di meglio esplicitare la norma in variante, in coerenza con la norma adottata ed a maggiore e puntuale chiarimento della stessa, nel testo definitivo riportato nel deliberato (a cui pertanto si fa riferimento in questa sede).

I provvedimenti in parola sono stati rimessi, ai sensi dell'art.16 della L.r. n. 56/1980, con nota comunale prot. 2408 del 26/02/2001.

Con ulteriore nota comunale prot. 6693 del 04/07/2003 sono stati inoltre trasmessi i seguenti atti integrativi: relazione U.T.C. prot. 6286 del 24/06/03, copia della tav. 10 di P.R.G. con localizzazione immobili interessati, delibera di C.C. n. 43 del 30/06/2003 (di approvazione della predetta documentazione integrativa).

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 08 del 24/06/2004, dalla quale è risultato quanto segue.

La "zona di completamento di interesse ambientale B1", interessata dalla variante normativa in esame, è disciplinata dall'art. 2.20 delle N.T.E. del P.R.G., che consentono unicamente gli interventi edilizi diretti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia senza modificazione del prospetti (sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica estesi all'intera maglia di P.R.G.).

A fronte di detta normativa, e per quanto rappresentato negli atti rimessi dall'Amm.ne Com.le, il provvedimento di variante è sostanzialmente finalizzato al completamento degli edifici, ricadenti nella zona B1, caratterizzati da situazioni di "architettura interrotta" e segnatamente costituiti da solo piano terra o rialzato e già predisposti -alla data di adozione del P.R.G.- per la costruzione del piano superiore; in particolare, viene consentita la sopraelevazione al primo piano ed il completamento del primo piano già parzialmente costruito.

Il nuovo testo proposto precisa la disciplina degli interventi ammessi e le modalità di esecuzione degli stessi, peraltro puntualmente localizzati sulla copia della tav.10 del P.R.G. (n. 9 immobili) e comunque

non interessanti alcuno degli "edifici monumentali" individuati dal P.R.G. nella stessa tavola con specifico simbolo (asterisco).

Per quanto attiene alla valutazione degli eventuali carichi insediativi aggiuntivi conseguenti alla variante in esame, con la delibera di C.C. n. 43/2003 viene specificato - sulla scorta del parere reso in data 04/07/99 dal redattore del P.R.G. (Prof. G. Fuzio), circa l'applicazione dell'art. 18 della L. n. 765/1967 e s.m.i. per il reperimento dei parcheggi privati, nonché della relazione U.T.C. prot. 6286/2003 - quanto di seguito:

""Il P.R.G. vigente, nel suo dimensionamento, ha individuato i completamenti edilizi in sopraelevazione con interventi non determinanti "nuovi carichi insediativi", ma riferibili a quelle modificazioni del patrimonio edilizio esistente aventi come finalità il miglioramento della qualità dell'abitare (quale, ad esempio, il portare la zona notte di abitazione dal piano stradale al primo piano) e quindi le stesse sopraelevazioni non hanno rilevanza ai fini urbanistici.""

Stante quanto innanzi, nel merito specifico della variante normativa proposta, il S.U.R. ha ritenuto la stessa sufficientemente giustificata sotto l'aspetto tecnico-urbanistico, giuste motivazioni riportate negli atti istruttori e deliberativi comunali.

Inoltre, gli interventi edilizi ipotizzati, afferenti unicamente a sopraelevazioni e/o completamenti a primo piano e circoscritti a soli n.9 immobili puntualmente individuati nella tav. 10 del P.R.G., risultano adeguatamente disciplinati per i profili esecutivi nel dispositivo normativo proposto e non riguardano edifici di interesse ambientale.

Peraltro, stante l'esiguità del numero di interventi edilizi previsti, nonché le specificazioni fornite con la delibera di C.C. n. 43/2003, la variante normativa in argomento risulta ininfluenza sui carichi insediativi e sulla dotazione di servizi del vigente P.R.G., in quanto interventi sostanzialmente riferibili al miglioramento degli standard abitativi nell'ambito della zona omogenea residenziale di completamento interessata.

Sotto l'aspetto amministrativo, inoltre, si rammenta la non sussistenza nella fattispecie del divieto di cui all'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980, in quanto Comune munito di P.R.G. adeguato alla medesima L.r. n. 56/1980.

Sulla scorta di quanto sopra, il S.U.R. ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al P.R.G. in oggetto.

Per quanto attiene, infine, all'unica osservazione presentata (Arch. Giuseppe Rutigliano), esaminata con delibera di C.C. n. 4 del 29/01/2001 previa relazione U.T.C. del 23/11/2000, il S.U.R. ha condiviso - con le medesime motivazioni - la determinazione di rigetto assunta in sede comunale (peraltro con maggiore puntualizzazione ed esplicitazione della norma proposta in variante).

Gli atti della variante sono stati rimessi al C.U.R., per il parere di competenza ai sensi del citato art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, che in merito si è espresso favorevolmente con atto n. 13 assunto nell'adunanza del 15/07/2004, facendo propria la citata relazione istruttoria S.U.R. n. 08/2004.

Premesso quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 08 del 24/06/2004 e del parere C.U.R. n. 13 del 15/07/2004 in precedenza richiamate, la variante al P.R.G. per l'art. 2.20 delle Norme Tecniche di Esecuzione, afferente alle zone "B1", adottata dal Comune di Bitetto con delibere di C.C. n. 24/2000, n. 4/2001 e n. 43/2003.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 08 del 24/06/2004 e del parere C.U.R. n. 13 del 15/07/2004 in precedenza richiamate, la Variante al P.R.G. per l'art. 2.20 delle Norme Tecniche di Esecuzione, afferente alle zone B1, adottata dal Comune di Bitetto con delibere di C.C. n. 24/2000, n. 4/2001 e n. 43/2003;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bitetto, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
